

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 102

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

PAOLUCCI

PER I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 113 DEL T. U. DELLE LEGGI DI P. S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 E 663 DEL CODICE PENALE, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382 (AFFISSIONE ABUSIVA DI GIORNALI)

TRASMESSE DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

Annunziate il 19 maggio 1949

*All'onorevole signor Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 16 maggio 1949.

Ai sensi dell'articolo 68, comma secondo, della Costituzione, trasmetto, per le deliberazioni di codesta onorevole Assemblea, gli uniti due fascicoli processuali numeri 1945 e 1983 relativi al deputato Paolucci Silvio, unitamente alle due domande di autorizzazione a procedere per due distinti reati di affissione abusiva di giornali in luogo pubblico senza preventiva licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza (articolo 113, commi secondo e quarto del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e 663, capoverso, del Codice penale, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382), commessi in Ortona a Mare rispettivamente il 21 e 29 novembre 1948, domande fatte nei confronti del medesimo deputato, a

norma dell'articolo 15 del Codice di procedura penale, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti.

Allego copia del rapporto 7 dicembre 1948 del comandante del gruppo dei carabinieri di Chieti, relativo ai due procedimenti penali a carico di detto deputato.

*Il Ministro
GRASSI.*

*All'onorevole signor Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Chieti, 1° dicembre 1948.

È pervenuta a questa Procura l'unita denuncia da parte del comando di tenenza dei carabinieri di Ortona a Mare, contro l'onorevole Silvio Paolucci, deputato al Parlamento, accusato di infrazione alle disposizioni dell'articolo 113, commi secondo e quarto del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

punibile ai sensi dell'articolo 663 del Codice penale, sue modificazioni, per avere, nonostante diffida fattagli, affisso il 21 novembre 1948 alla vetrina della sezione dei Partiti repubblicano e socialista una copia del quotidiano *Il Paese* e due copie del quotidiano *Avanti!*, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il fatto risulta pacifico e le ragioni che hanno determinato il Paolucci ad affiggere i due giornali senza munirsi preventivamente di licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza risultano esaurientemente dalla lettera a sua firma in atti indirizzata al comandante la sezione dei carabinieri di Ortona.

Poiché, trattandosi di un membro della Camera dei Deputati, per procedere a carico del predetto occorre, a norma dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica, l'autorizzazione della Camera stessa, formulo richiesta perché detta autorizzazione mi venga concessa.

Il Procuratore della Repubblica ff.

*All'onorevole signor Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Chieti, 4 dicembre 1948.

A seguito della richiesta formulata con mia nota del 1° dicembre 1948, n. 1945 di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Paolucci Silvio, deputato di Ortona a Mare, per la contravvenzione di cui agli articoli 113, commi secondo e quarto del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 663 del Codice penale, mi pregio avanzare ulteriore richiesta di essere autorizzato a procedere contro il medesimo per la stessa contravvenzione ripetuta dal Paolucci il giorno 29 novembre 1948, avendo egli nuovamente affisso nella data anzidetta una copia de *L'Unità* e una copia de *Il Paese* alla vetrina della sede di Ortona a Mare del locale adibito a sezione dei Partiti socialista italiano e repubblicano, come risulta dagli atti uniti.

Il Procuratore della Repubblica ff.